

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 00362/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 362 del 2025, proposto da

Andrea Cardone, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Tomasiello, Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Provinciale Latina, Istituto Comprensivo I.C. "Don Andrea Santoro" Priverno - Ltic84200v, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Salvatore Aletto, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale

per il Lazio Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina, prot. n.0000556 del 13.11.2024 di esclusione del ricorrente dalle Gps della Provincia di Latina per le classi di concorso ADMM-ADSS;

nonché dei conseguenziali provvedimenti prot. n. 10643 del 14.11.2024 e n. 10981 del 25.11.2024 dell'ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "DON ANDREA SANTORO" PRIVERO - LTIC84200V, aventi ad oggetto, per effetto dell'impugnato provvedimento di esclusione, la risoluzione del contratto a tempo determinato e la rettifica della convalida del punteggio;

di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, richiamato negli atti impugnati e comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

- e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno e per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione di tutti i provvedimenti utili al fine di tutelare il diritto del ricorrente.

Anche previa declaratoria di nullità dell'art. 7 comma 12 dell'OM 88/2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, le censure proposte risultano

sorrette da sufficienti profili di fondatezza, avuto riguardo:

- alla natura dell'adempimento richiesto, a pena di esclusione, dall'art. 7, comma 12 lettera a) dell'OM n. 88 del 16 maggio 2024, in base alla quale gli aspiranti - oltre che dichiarare nella domanda di inserimento nelle GPS tutti i titoli di cui chiedono la valutazione, come effettuato dal ricorrente - devono anche allegare il titolo di studio se conseguito all'estero;

- alla circostanza che nella fattispecie l'Amministrazione, pur non avendo il ricorrente allegato alla domanda il titolo estero dichiarato, è comunque in possesso del titolo indicato, in quanto inoltrato al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 5 aprile 2024 per il suo riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come dichiarato dallo stesso ricorrente nella domanda di inserimento nelle GPS;

Considerato altresì che, sotto il profilo del *periculum in mora*, l'impugnato provvedimento di esclusione dalle graduatorie ha comportato la risoluzione del contratto individuale di lavoro stipulato dal ricorrente;

Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza cautelare ai fini dell'inserimento con riserva del ricorrente nelle graduatorie ADMM-ADSS per le supplenze della Provincia di Latina dalle quali è stato escluso;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, potendo altresì autorizzare la notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero dei controinteressati ed in conformità alla espressa richiesta di parte ricorrente;

- che in particolare, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il ricorrente dovrà inviare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, unitamente alla presente ordinanza, una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati, ed il Ministero dovrà provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza e della predetta comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 15 giorni successivi alla sua ricezione; il ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, di potere compensare le spese della presente fase processuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), accoglie la domanda cautelare e dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 6 maggio 2026.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere

Marco Arcuri, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Marco Arcuri**

**IL PRESIDENTE**

**Pierina Biancofiore**

**IL SEGRETARIO**